SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

18° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

Presidenza del Presidente ACQUARONE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi» **(853)**, d'iniziativa del senatore Greco

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* Pag. 2, 3, 5 e *passim*
GRECO *(PDS)* 2
MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno* ..... 3, 5, 6 e *passim*

«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti» **(1656)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... 11, 13, 14, e *passim*
CASSESE, *ministro per la funzione pubblica* . 13, 20 21 e *passim*
MAZZOLA *(DC)* 24, 27, 28
SAPORITO *(DC), relatore alla Commissione* 12, 13, 20 e *passim*
TOSSI BRUTTI *(PDS)* ..... 13, 14, 21 e *passim*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (750)

I lavori hanno inizio alle ore 14,50

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi» (853), d'iniziativa del senatore Greco

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi», d'iniziativa del senatore Greco.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato ampiamente discusso in sede referente dalla nostra Commissione, che ne ha chiesto, il 5 agosto scorso, il trasferimento alla sede deliberante.

Se non si fanno osservazioni, relazione e discussione generale verranno considerate acquisite all'attuale fase del dibattito. Stante l'assenza del senatore Ruffino, svolgerò io stesso la funzione di relatore e pertanto comunico che la 5ª Commissione si è espressa favorevolmente sugli emendamenti presentati dal Governo.

GRECO. Signor Presidente, ritengo che gli emendamenti del Governo possano essere integrativi, ma non sostitutivi del testo da me presentato, che ha lo scopo precipuo di controllare il trasporto, il commercio e l'impiego degli esplosivi. Si tratta di un controllo che si pone come inderogabile, in quanto vuol sottrarre alla delinquenza organizzata l'utilizzo di materiale esplodente.

C'è un fenomeno che forse il Governo sottovaluta: se l'attentato dinamitardo è il risultato visibile, c'è un risultato invisibile che la malavita vuole conseguire, quello di piegare l'animo collettivo a convivere con questo fenomeno.

Io non amo lo stile e la rozzezza di qualche personaggio politico che insulta il Presidente della Repubblica Scalfaro.

Io non amo la retorica dell'indignazione e della partecipazione postuma a manifestazioni di riprovazione contro attentati verificatisi.

Io voglio piegare la criminalità organizzata con la forza della legge e mi sconcerta a volte l'atteggiamento del Governo che per un verso dice delle cose, ma con i fatti non agisce di conseguenza. Ancora credo alla dignità del nostro Parlamento e lo invito ad approvare un provvedimento che dica basta alla delinquenza organizzata.

Voglio che il controllo sul commercio e l'impiego degli esplosivi sia effettivo e puntuale. Al proposito, il mio disegno di legge prevede, fra l'altro, che qualora per ragioni contingenti i comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza attestino che non vi è una adeguata disponibilità di personale per far fronte ai controlli sul materiale esplodente, il prefetto provvede a disporre l'impiego di ufficiali e sottufficiali delle Forze armate specializzati in materia di armi ed esplosivi. In questo caso non potrà verificarsi alcuna

impossibilità di controllare le operazioni di fabbricazione, deposito, vendita, trasporto ed impiego di esplosivi.

Tra l'altro l'urgenza della normativa richiede che essa entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, seppure condivido la proposta del Governo che le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applichino a decorrere dal 1° gennaio 1996. Va rilevato che la normativa in esame non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo e non vedo quindi perchè non debba essere accolto il principio del controllo puntuale e ordinario, e non eventuale e straordinario.

Inoltre questo provvedimento richiama il Governo e tutte le istituzioni dello Stato ad un maggiore impegno e ad una maggiore coerenza nella lotta contro la criminalità organizzata, al di là dei rituali e degli appelli blasfemi del tipo: «delinquenti piegatevi!». Io avverto forte l'insidia dell'illusione che il nuovo emergente possa salvare questa nostra democrazia. Non condivido la volgarità di Bossi o di Speroni che insultano Scalfaro, nè la posizione di Leoluca Orlando, che in maniera parolaia combatte la mafia: io, che ho subito un attentato dinamitardo contro la mia casa, la combatto sulla mia pelle, la combatto giorno per giorno e rispondo con questo disegno di legge, come un uomo di sinistra che vuole vivere e morire in un mondo civile.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritengo che gli emendamenti presentati dal Governo non contrastino sostanzialmente con i fini che si propone il disegno di legge del senatore Greco, ma meglio precisino e chiariscano gli scopi che il provvedimento intende perseguire.

Il Governo ritiene altresì che questa disciplina, con le modifiche proposte dal Governo, serva a concretizzare alcuni obiettivi di tutela e di lotta al commercio e all'uso ed abuso degli esplosivi.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. I titolari di imprese ed i responsabili di società che esercitino in maniera abituale od occasionale attività di fabbricazione, deposito, vendita, trasporto ed impiego di materiale esplodente di qualsiasi specie, devono istituire e tenere presso la propria azienda un registro delle operazioni giornaliere attinenti alle singole attività svolte.

2. Nel registro di cui al comma 1 devono essere indicati la quantità e la qualità dell'esplosivo prodotto, acquistato, venduto, trasportato ed impiegato, le persone che hanno effettuato le operazioni e coloro che hanno acquistato o venduto l'esplosivo.

3. La cessione di materiale esplodente può essere effettuata soltanto in favore di persone che siano munite di nulla osta del questore, il quale dovrà necessariamente tenere conto dei requisiti di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. La esecuzione di ciascuna operazione giornaliera e la sua registrazione dovranno essere effettuate alla presenza del titolare di impresa o del responsabile legale della società o di un loro delegato ed alla presenza di ufficiali o sottufficiali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza che devono essere di volta in volta inviati dai rispettivi Comandi.

5. Nell'eventualità in cui, per ragioni contingenti attinenti ai servizi espletati, i Comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza attestino che non vi è momentanea disponibilità di personale, il prefetto provvede a disporre l'impiego di ufficiali o sottufficiali delle Forze armate specializzati in materia di armi ed esplosivi.

6. Nell'eventualità in cui l'esplosivo trattato abbia caratteristiche particolari e gli ufficiali o sottufficiali di cui ai commi 4 e 5 intervenuti non siano in grado di indicarne la natura, il tipo o la quantità, dovranno essere altresì presenti esperti delle Forze armate che concorreranno alla formazione dell'atto.

7. Gli ufficiali o sottufficiali di cui ai commi 4 e 5 intervenuti redigeranno processo verbale delle operazioni compiute, indicando la quantità e la qualità del materiale trattato, la data delle operazioni e le persone intervenute; attesteranno altresì nel verbale di avere assistito alla operazione di impiego, indicando specificatamente la quantità utilizzata o distrutta.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli esercenti di fabbriche, depositi o rivendite di materie esplodenti di qualsiasi specie, nonchè i titolari delle imprese che detengono, trasportano o impiegano anche occasionalmente le predette materie debbono tenere un registro delle operazioni giornaliere per ciascuna delle attività svolte, nel quale saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute, nonchè quantità e tipo dell'esplosivo prodotto, acquistato, venduto, trasportato o impiegato».

1.1 IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere a privati che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori ed a coloro che non siano in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per le autorizzazioni di polizia in materia di armi; esso ha la validità di un mese. La domanda è redatta in carta libera».

1.2 IL GOVERNO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 5 milioni. Il rifiuto o ritardo nella esibizione del registro di cui al secondo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione.

7-*ter.* L'articolo 25 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è abrogato».

1.3 IL GOVERNO

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno.* L'emendamento del Governo 1.1, sostitutivo del comma 1 dell'articolo 1, specifica meglio quali siano i dati delle operazioni giornaliere da annotare su registro.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

1. Il trasporto di materiale esplodente venduto o destinato ai luoghi di impiego deve essere effettuato da personale della impresa cedente o della impresa cessionaria e con la presenza costante di ufficiali o sottufficiali di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1. Costoro redigeranno processo verbale della operazione compiuta indicando la qualità e la quantità dell'esplosivo trasportato, il tragitto percorso ed il luogo di consegna.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis.* Dopo l'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono inseriti i seguenti:

"Art. 55-*bis.* – *1.* Gli esercenti l'attività di fabbricazione di materie esplodenti e munizioni di qualsiasi specie, oltre al registro di cui

all'articolo 55, debbono tenere un registro di lavorazione nel quale devono essere iscritte le quantità di materie prime o altri materiali necessari alla fabbricazione degli esplosivi posti in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonchè i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione. La documentazione relativa all'acquisto delle materie prime e degli altri materiali necessari deve essere allegata al registro e conservata unitamente allo stesso.

2. Si applicano le disposizioni del secondo e quinto comma dell'articolo 55.

Art. 55-*ter*. – *1*. I soggetti di cui all'articolo 55 che intendono impiegare materiali esplodenti devono darne preventivo avviso all'ufficio di polizia territorialmente competente, specificando la quantità e il tipo che si intende impiegare, l'ora e il luogo dell'esplosione.

2. L'avviso può essere riferito ad una pluralità di operazioni da effettuarsi nel periodo indicato, comunque non superiore a trenta giorni"».

2.1 IL GOVERNO

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'emendamento 2.1 del Governo, aggiuntivo di un comma all'articolo 2, è volto ad inserire due articoli dopo l'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

1. Chiunque eserciti l'attività di fabbricazione, deposito, vendita, trasporto od impiego di esplosivi senza essere in possesso del registro delle operazioni giornaliere o senza tenerlo in regola con le operazioni compiute, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chiunque effettui operazioni senza la presenza degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze armate, prevista dagli articoli 1 e 2.

3. Chiunque detenga, venda o trasporti quantitativi di esplosivo in eccedenza rispetto a quanto risulti dal registro delle operazioni giornaliere è punito con le pene stabilite dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'articolo 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

È approvato.

Il Governo ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 3, il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza possono accedere in ogni tempo nei locali adibiti alla fabbricazione e al deposito, anche temporaneo, di materie esplodenti, nei mezzi di trasporto utilizzati e nei luoghi in cui dette materie sono impiegate, al fine di effettuare ispezioni e controlli e di verificare la tenuta dei registri delle operazioni giornaliere.

2. Il Ministro dell'interno emana direttive per l'espletamento dei controlli di cui al comma 1, nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e determina, d'intesa con il Ministro della difesa, le modalità del concorso di personale delle Forze armate.

3. Le direttive dovranno prevedere l'effettuazione di controlli straordinari con prescrizioni per assicurare la presenza ad operazioni relative al deposito, trasporto ed impiego degli esplosivi, di ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo della guardia di finanza, ovvero di personale delle Forze armate esperto in materia di esplosivi e di munizioni».

3.0.1 IL GOVERNO

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'emendamento del Governo si illustra da sè.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Art. 4.

1. La fabbricazione di esplosivi e prodotti affini o di elementi solidi o liquidi destinati alla composizione di esplosivi è consentita soltanto a seguito del conseguimento di licenza rilasciata dal Ministero dell'interno.

2 La fabbricazione di polveri piriche e materiali affini, compresi i fuochi artificiali, o di materiali e sostanze atte alla composizione di tali prodotti, deve essere effettuata previo conseguimento di autorizzazione da parte del prefetto territoriamente competente.

3. La detenzione in deposito, la vendita ed il trasporto di esplosivi, di polveri piriche e di tutti i prodotti affini devono essere autorizzati con licenza rilasciata dal prefetto territorialmente competente.

4. Il titolare dell'azienda autorizzata alla fabbricazione di esplosivi, di polveri piriche e prodotti affini deve indicare nel registro delle operazioni giornaliere la quantità ed il tipo di materiale prodotto.

5. L'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza sono tenute ad effettuare visite periodiche onde controllare, anche con l'ausilio di esperti delle Forze armate, la quantità e il tipo di materiale prodotto nella giornata al fine di accertarne la rispondenza con le indicazioni emergenti dal registro.

6. Chiunque fabbrichi materiale esplodente senza la licenza di cui al presente articolo è punito con la reclusione da due a sei anni.

7. Il titolare della licenza di fabbricazione che venga trovato nel corso delle ispezioni dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in possesso di materiale esplodente fabbricato ma non indicato in tutto o in parte nel registro delle operazioni giornaliere, risponde con le pene previste dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'articolo 9 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Le materie esplodenti elencate nell'allegato A, categorie II e III, annesso al regolamento, approvato con regio decreto 6 maggio 1940 , n. 635, anche se destinate ad uso militare, non possono essere prodotte, importate, vendute o in qualsiasi altro modo cedute nel territorio dello Stato, ovvero comunque detenute se non contengono uno o più fattori di identificazione atti a consentire, anche dopo l'esplosione, di accertarne la fabbrica, il tipo ed il lotto di produzione, nella proporzione e nella concentrazione risultanti dai dati depositati a norma del comma 2.

2. I produttori o importatori degli esplosivi di cui al comma 1 devono depositare presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza i dati relativi alla proporzione e concentrazione dei fattori di identificazione di cui al comma 1 almeno trenta giorni prima dell'avvio della produzione ovvero dell'importazione degli esplosivi medesimi. Non sono consentiti il deposito e l'uso di fattori di identificazione in proporzioni e concentrazioni già depositate.

3. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 2 i produttori di limitate quantità di esplosivi per finalità di ricerca, studio e sperimentazione, o per finalità di addestramento alla identificazione degli esplosivi, o di messa a punto o di prova di materiali di identificazione degli esplosivi stessi.

4. Non possono essere rilasciate licenze di importazione, trasporto, deposito, vendita o produzione relative agli esplosivi di cui al comma 1, privi del fattore di identificazione prescelto o in mancanza del deposito dei dati di cui al comma 2.

5. Nei confronti di chiunque produce, importa, vende o cede a qualsiasi titolo, detiene o porta esplosivi di cui al comma 1, in violazione delle disposizioni del presente articolo, salva la detenzione e l'uso da parte delle Forze armate e di polizia nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, si applicano le pene previste dagli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni».

4.1 IL GOVERNO

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 25 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e gli articoli 46, 47 e 55 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 5:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Le micce di qualsiasi tipo, gli inneschi elettrici ed i detonatori di qualsiasi tipo non possono essere prodotti, importati, venduti o ceduti a qualsiasi titolo nel territorio dello Stato se sono privi di contrassegni indelebili, che ne indicano la fabbrica, il luogo, il mese e l'anno di produzione.

2. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma degli articoli 1 e 5 alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni».

5.1 IL GOVERNO

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il Governo ha presentato inoltre un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 5, il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. I fattori di identificazione di cui all'articolo 4 e le caratteristiche dei contrassegni di cui all'articolo 5, nonchè le altre disposizioni di

attuazione della presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplodenti e infiammabili.

2. Le disposizioni degli articoli 4 e 5 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996. Entro lo stesso termine le materie esplodenti di cui all'articolo 4 e le micce, gli inneschi ed i detonatori di cui all'articolo 5, salvo quelli legittimamente detenuti dalle Forze armate o di polizia, devono essere marcati o contrassegnati a norma dei predetti articoli, ovvero distrutti o resi innocui con le modalità previste dal decreto di cui al comma 1.

3. Il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge, nonchè alla classificazione, analisi ed elaborazione dei dati relativi alle perizie e ad altri accertamenti concernenti le armi, le munizioni, gli esplosivi ed i residui di esplosioni o deflagrazioni. A tal fine le cancellerie degli uffici giudiziari devono trasmettere, entro cinque giorni dal deposito, copia delle perizie o degli altri accertamenti predetti al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, che ne cura l'immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati».

5.0.1 IL GOVERNO

Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli, e i riferimenti interni agli stessi dovranno essere conseguentemente modificati.

È approvato.

I lavori vengono sospesi alle ore 16,05; in sede deliberante vengono ripresi alle ore 16,35.

«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» (1656)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1656.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 1° dicembre e rinviata nella seduta del 2 dicembre.

Do atto che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione degli emendamenti 8.0.5, 9.1, 9.0.2 e 9.0.3, su cui il parere è contrario per assenza della copertura finanziaria di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Infatti, il primo (8.0.5) incrementa gli organici di 15 unità, il secondo (9.1) incrementa le qualifiche della dotazione di organico ivi richiamata, il terzo (9.0.2) prevede un reclutamento straordinario e il quarto (9.0.3) istituisce il servizio ispettivo della Corte dei conti composto da 50 dirigenti.

Faccio presente che gli articoli 1, 2, 5, 6 e 10, contenuti anche nel decreto-legge n. 453 del 1993, sono stati soppressi nella precedente seduta.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

(Azione di responsabilità)

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa.

2. Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Per i fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione che, tuttavia, per la parte residua, non può avere durata superiore a cinque anni dalla data medesima.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

3.3 IL RELATORE

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

3.6 RIVIERA, MAZZOLA, DI NUBILA, GUZZETTI, POSTAL, COVIELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di cui al 1° comma dell'articolo 2947 del codice civile».

3.7 MAZZOLA, POSTAL, DI NUBILA, GUZZETTI, COVIELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di cui all'art. 2947 del codice civile».

3.2 COVIELLO, DI NUBILA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il ritardo si verifica qualora la denuncia sia stata presentata oltre il termine di un anno dalla data in cui si è verificato il danno o da quella in cui tale notizia sia venuta a conoscenza del soggetto tenuto alla denuncia».

3.1 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Al comma 4 premettere le parole: «A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.4 IL RELATORE

Al comma 4, aggiungere, di seguito: «nonchè sulla responsabilità di amministratori di enti pubblici economici e di soggetti che abbiano ricevuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti diretti alla realizzazione di opere pubbliche o allo svolgimento di attività di pubblico interesse».

3.5 IL RELATORE

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Sono disposto a ritirare il mio emendamento 3.3, soppressivo dei commi 1, 2 e 3 di questo articolo, ed invito i presentatori dell'emendamento 3.6, identico al 3.3, a ritirarlo, per cercare di riformulare insieme i primi commi dell'articolo.

TOSSI BRUTTI. Al comma 1 dell'articolo 3 bisognerebbe aggiungere alle parole: «Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa», le parole: «e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi».

Si tratta di una via di mezzo rispetto alla normativa prevista per i comuni, in base alla quale gli eredi non sono chiamati a rispondere.

Presento, pertanto, il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Essa si

estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.»

3.8 TOSSI BRUTTI

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Riformulato in tal modo il comma 1, il comma 2 dovrebbe essere quello previsto nell'emendamento 3.7.

CASSESE, *ministro per la funzione pubblica*. Fermo restando il comma 1, così come si è proposto ora di riformularlo, vorrei proporre di semplificare il comma 2 in questo modo: «L'azione di responsabilità» – facendo quindi corrispondere il titolo dell'articolo al soggetto della frase – «si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta». In questo modo la disposizione diventa più congruente al titolo e la norma complessiva rimane più conseguente rispetto alla norma di più ampia estensione recentemente adottata dal Parlamento, con la legge 8 giugno 1990, n. 142.

PRESIDENTE. Quindi il Governo presenta l'emendamento 3.9.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, propongo che l'articolo 3 venga momentaneamente accantonato, per dare modo di approfondire meglio le varie proposte di modifica.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.
Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

(Giudizi di conto)

1. Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto dalle senatrici Tossi Brutti e D'Alessando Prisco:

«Art. 4-*bis*.

1. L'articolo 30 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, è sostituito dal seguente:

"Art. 30. – *1.* Quando la relazione sul conto concluda per il discarico del contabile il Presidente emette decreto di approvazione del conto. Copia del decreto è trasmessa al procuratore regionale e notificata all'agente contabile.

2. Quando invece la relazione concluda per la condanna del contabile o per l'adozione di altri provvedimenti interlocutori o definitivi, il Presidente ne ordina la comunicazione al procuratore regionale e fissa con ordinanza l'udienza per la discussione del giudizio di conto. Copia dell'ordinanza con l'indicazione delle partite irregolari e le conclusioni del relatore è notificata entro i termini di legge all'agente contabile".

2. Gli articoli 31, 32 e 33 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, sono abrogati».

4.0.1 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

TOSSI BRUTTI. Ritiro l'emendamento 4.0.1.

PRESIDENTE. Essendo stati soppressi gli articoli 5 e 6 in una precedente seduta, passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

(Norme in materia di controlli della Corte dei conti)

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri;

b) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti generali di indirizzo, atti di programmazione comportanti spese;

d) provvedimenti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione;

e) atti generali attuativi di norme comunitarie;

f) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) provvedimenti che disciplinano l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative relative ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

h) decreti che approvano contratti dei Ministeri, attivi, di qualunque importo, o passivi, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti d'opera, ovvero al maggior valore stabilito con successivo regolamento governativo, anche per singole categorie o tipologie di contratti;

i) decreti ministeriali di variazione del bilancio, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

l) atti di notevole rilievo finanziario che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda alla Corte dei conti di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo nel caso di carenze settoriali dei controlli interni segnalate dalla Corte dei conti nelle relazioni di cui al comma 7.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono esecutivi se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. L'esecutività è sospesa se nel termine suddetto la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi del giudizio; in tal caso il provvedimento diventa esecutivo se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione.

3. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1, ammessi a visto di legittimità dalla Corte dei conti, sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ove di essi non sia prevista la pubblicazione per esteso.

4. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

5. La Corte dei conti esercita il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonchè sulle gestioni fuori bilancio, verificando la legittimità e la regolarità dei conti, nonchè il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i criteri di riferimento del controllo.

6. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi statali di principio e di programma.

7. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

8. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

9. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli

organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, nè dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva la disciplina in materia di controlli successivi previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Norme in materia di controllo della Corte dei conti)

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni statali, attivi, di qualunque importo e passivi, di importo superiore al valore in ECU stabilito per l'applicazione delle procedure comunitarie per gli appalti di opere pubbliche, forniture e servizi; provvedimenti che concedono, a carico del bilancio dello Stato, contributi, sovvenzioni ed altre provvidenze di importo superiore a 300 milioni di lire;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei

conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo;

m) contratti di consulenza con soggetti esterni alla Pubblica amministrazione esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, e convenzioni con soggetti privati particolarmente qualificati di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se la Sezione del controllo non ne dichiari l'illegittimità o non adotti ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la Sezione del controllo si pronuncia definitivamente nei trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi da essa richiesti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

3. Le Sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonchè sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonchè il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; può altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive

modificazioni ed integrazioni, nonchè, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 435. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonchè dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico della legge sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La Sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato è presieduta dal Presidente della Corte dei conti ed è costituita dai presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo preventivo e successivo e dai magistrati assegnati agli uffici di controllo. Essa delibera suddividendosi in collegi di sette magistrati determinati annualmente con riferimento a tipologie del controllo, settori e materie.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la Sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla Sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla Sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria».

7.10 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

«*h)* i decreti che approvano contratti delle amministrazioni statali, attivi, di qualunque importo e passivi, di importo superiore al

valore in ECU stabilito per l'applicazione delle procedure comunitarie per gli appalti di opere pubbliche, forniture e servizi; provvedimenti che concedono, a carico del bilancio dello Stato, contributi, sovvenzioni ed altre provvidenze di importo superiore a 300 milioni di lire».

7.8 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, lettera l), *dopo le parole:* «Presidente del Consiglio» *inserire le seguenti:* «anche su iniziativa dei Presidenti delle Camere».

7.6 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 5, dopo le parole: «sulle gestioni fuori bilancio» *inserire le seguenti:* «e sui fondi di provenienza comunitaria».

7.9 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 5, dopo le parole: «verificando la legittimità» *inserire le seguenti:* «degli atti di gestione».

7.1 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 5, dopo le parole: «Accerta, anche in base ad altri controlli», *inserire le seguenti:* «, valutando altresì eventuali comportamenti omissivi,».

7.3 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 5, dopo le parole: «azione amministrativa» *inserire le seguenti:* «anche con riferimento a singole fasi del procedimento».

7.5 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo. Conseguentemente dopo il medesimo comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. La Corte dei conti definisce annualmente i criteri di riferimento del controllo. I magistrati assegnati al settore del controllo successivo operano secondo prefissati programmi che individuano aree ed oggetti del controllo; possono comunque temporaneamente discostarsene, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedano tempestivi accertamenti e verifiche».

7.7 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le amministrazioni sono tenute a comunicare tempestivamente alla Corte ed agli organi elettivi le misure e i provvedimenti conseguenzialmente adottati».

7.4 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, in base alle norme dei rispettivi regolamenti, possono chiedere in qualsiasi momento alla Corte dei conti informazioni, chiarimenti e documenti concernenti atti, procedimenti, settori di attività delle Amministrazioni statali e degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria».

7.2 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 9, dopo le parole: «ne dà avviso all'organo generale di direzione» *aggiungere le seguenti:* «anche al fine dell'accertamento delle eventuali responsabilità».

7.5 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

È stato raggiunto un accordo su questo articolo?

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. In effetti ci sono delle proposte da parte del Ministro.

CASSESE, *ministro per la funzione pubblica*. Sono convinto che l'espressione relativa ai contratti passivi possa includere ogni forma di attribuzione, di ausili, di raccordo con i privati. Con tale convincimento propongo la seguente formulazione della lettera *g)*:

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

In tal modo si riassumono in un'unica formulazione sintetica tutte le forme di contratti attivi, d'opera e passivi e non si include una cifra precisa.

Anche la lettera *m)* dell'emendamento del relatore «contratti di consulenza con soggetti esterni alla pubblica amministrazione esperti in tecnica di valutazione e nel controllo di gestione e convenzioni con sogetti privati» è compresa in questa formulazione. È del tutto evidente ed è chiara opinione del Governo (mi rimetto all'opinione del Presidente) che questa espressione sia ricompresa nei contratti passivi in quanto questi indicano tutte le varie specie, includendo pertanto la lettera *m)* proposta dal relatore. La formulazione della lettera *g)* da me proposta è pertanto onnicomprensiva e aggiornata periodicamente con un meccanismo di aggancio all'ECU.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Se ho ben capito la lettera *m)* del mio emendamento è inclusa nella lettera *g)* formulata dal Ministro.

CASSESE, *ministro per la funzione pubblica*. Sì, perchè sono tutti contratti passivi.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Accetto la formulazione del Ministro proposta al mio emendamento. Prendo atto che la lettera *m)* è inclusa nella nuova formulazione della lettera *g)* e accolgo il subemendamento del Governo.

Mi sembrava più corretto indicare la cifra, ma tenendo conto che i 300 milioni equivalgono a circa un decimo dell'attuale valore dell'ECU accolgo il suggerimento del Ministro. In questa maniera non ci sarà bisogno di operare aggiornamenti in futuro.

TOSSI BRUTTI. La formulazione del Ministro è perfino troppo ampia.

PRESIDENTE Metto ai voti l'emendamento 7.10 nel testo proposto dal Governo e accolto dal relatore.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti o preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 7.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

Art. 8.

(Autonomia organizzativa e finanziaria)

1. La Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese.

2. A decorrere dall'anno 1995, la Corte dei conti provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Nella rubrica, sopprimere le parole: «organizzativa e».

8.1 IL RELATORE

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento è volto a sopprimere le parole «organizzativa e» rendendo più chiaro in tal modo il contenuto dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenamento 8.1 presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Consiglio di Presidenza)

1. I componenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti nominati dai Presidenti delle Camere decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere nè prorogati nè confermati».

8.0.1 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

«Art. 8-*bis*.

1. Il Presidente ed il Procuratore generale della Corte dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica fra i presidenti di sezione della Corte dei conti».

8.0.2 IL RELATORE

«Art. 8-*ter*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell'articolo 3, comma 1 della legge 8 agosto 1991, n. 265, trovano applicazione nei confronti dei magistrati amministrativi e contabili con qualifica inferiore a quella di consigliere, con riduzione della dotazione organica di tre unità».

8.0.3 IL RELATORE

«Art. 8-*quater*.

1. Alla Segreteria delle Sessioni riunite e della Procura generale è preposto rispettivamente un dirigente generale di livello C».

8.0.4 IL RELATORE

«Art. 8-*quinquies*.

1. Per le esigenze delle Sezioni regionali della Corte dei conti, in relazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, che ha soppresso il collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti delle Commissioni statali di

controllo, la dotazione organica del personale di magistratura è incrementata di un corrispondente numero di quindici unità, di cui otto nella qualifica di Presidente di sezione e sette nella qualifica di consigliere».

8.0.5 IL RELATORE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. Per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi di cui alla presente legge al servizio per l'informatica, alla segreteria della Procura generale, al coordinamento delle sezioni giurisdizionali regionali e al servizio ispettivo sono preposti funzionari di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

8.0.6 MAZZOLA, GUZZETTI, DI NUBILA, POSTAL, COVIELLO

TOSSI BRUTTI. Ritiro l'emendamento 8.0.1.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Prima di illustrare il mio emendamento 8.0.2 vorrei sapere l'orientamento del Ministro.

CASSESE, *ministro per la funzione pubblica*. Il Governo invita il relatore a ritirare l'emendamento in quanto si tratta di una materia che deve essere disciplinata in maniera organica e parallela tra Corte dei conti e Consiglio di Stato. Prevedere una delimitazione della provenienza del Presidente e del Procuratore generale è questione di rilevanza costituzionale e non si può affrontare separatamente tra Corte dei conti e Consiglio di Stato.

D'ALESSANDRO PRISCO. Concordo con l'opinione del Ministro circa l'emendamento 8.0.2.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Ministro, comprendo le sue ragioni ed aderisco alla richiesta di ritirare l'emendamento 8.0.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.0.3, esso riguarda gli ultimi assunti alla Corte dei conti, per i quali esiste una discriminazione. Gli altri assunti, infatti, hanno goduto di una abbreviazione della carriera di due anni, mentre gli ultimi assunti si trovano in una condizione di evidente disparità, per cui, con questo emendamento, mi propongo di sanare la situazione.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, ritengo però che tale aspetto vada affrontato all'interno di un provvedimento di riorganizzazione della giustizia contabile amministrativa; per questo mi permetto di invitarla a ritirare il suo emendamento.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, aderisco al suo invito, sperando però che al più presto tale problema sia risolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.4.

È approvato.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, essendovi parere contrario della 5ª Commissione permanente, ritiro l'emendamento 8.0.5.

MAZZOLA. Signor Presidente, per lo stesso motivo ritiro l'emendamento 8.0.6.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura:

Art. 9.

(Applicazione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I princìpi da esse desumibili costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

9.2 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, sono adeguate, secondo le procedure e le modalità previste dagli statuti di autonomia medesimi, ai princìpi generali desumibili dalla presente legge. Per le esigenze di funzionamento delle sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano sono adeguate le qualifiche della dotazione dell'organico di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305».

9.1 FERRARI Karl, RUBNER, DUJANY, RONZANI

TOSSI BRUTTI. Ritiro l'emendamento 9.2.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 9.1 ha espresso parere contrario la 5ª Commissione.

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire, dopo l'articolo 9, articoli aggiuntivi. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, le lettere *d)* ed *e)* sono sostituite dalle seguenti:

"*d)* da due cittadini scelti, di intesa tra i Presidenti delle due Camere, tra i professori universitari di ruolo di materie giuridiche o gli avvocati con 15 anni di esercizio professionale;

e) da otto magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo".

2. I componenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti nominati dai Presidenti delle Camere decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere nè prorogati, nè confermati».

9.0.1 IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

«Art. 9-*bis*.

1. La provvista del personale amministrativo destinato alle segreterie delle sezioni e delle procure regionali è assicurata con reclutamento straordinario mediante concorsi pubblici decentrati con una prova scritta e risposte sintetiche di 230 unità, che saranno ripartite nelle qualifiche funzionali con decreto del Presidente della Corte dei conti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, previa indisponibilità di 50 unità nella VIII qualifica funzionale.

2. In relazione alle eccezionali esigenze di completamento degli organici, il Presidente della Corte dei conti, con proprio decreto, potrà disporre l'assunzione degli idonei dei concorsi banditi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto per le qualifiche iniziali dei

ruoli della Corte dei conti le cui graduatorie sono state approvate in data successiva al 1° gennaio 1990.

3. In relazione al precedente comma verrà data la precedenza agli idonei di concorsi interni».

9.0.2 MAZZOLA, POSTAL, DI NUBILA, GUZZETTI

«Art. 9-*ter*.

1. È istituito il Servizio ispettivo della Corte dei conti composto da 50 dirigenti.

2. Per quanto attiene alla disciplina ed al trattamento degli appartenenti a detto servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4, 7 ed 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, con attribuzione al Presidente della Corte dei conti delle competenze ivi contemplate per il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

3. L'attività del Servizio è svolta sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Presidenza e dellle direttive del magistrato procedente».

9.0.3 MAZZOLA, POSTAL, DI NUBILA, GUZZETTI

«Art. 9-*quater*.

1. L'appello proposto sospende l'esecuzione della sentenza di primo grado».

9.0.4 COVIELLO, DI NUBILA

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 9.0.1, il cui comma 1 è finalizzato a ridurre la composizione numerica del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti. Il Consiglio di Stato, che ha più magistrati della Corte dei conti, ha un Consiglio di Presidenza composto di 13 membri, mentre la Corte dei conti un Consiglio di Presidenza composto da 17 membri. Il mio emendamento si propone di adeguare il numero dei membri del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti a quello del Consiglio di Stato. Mi rendo conto tuttavia che si tratta di un'operazione che può incontrare qualche difficoltà e resistenza.

Il comma 2 del mio emendamento prevede invece l'impossibilità di proroga o di conferma dei componenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, per quanto riguarda il comma 1 dell'emendamento del relatore, si può pensare ad una riduzione del numero dei membri del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, però in questo modo e in questa sede tale questione non è sufficientemente approfondita e si viene a creare uno squilibrio perchè i membri togati diventano di gran lunga prevalenti rispetto ai membri laici.

Sulla seconda parte dell'emendamento siamo invece d'accordo.

CASSESE, *ministro per la funzione pubblica*. Il Governo è favorevole sulla seconda parte dell'emendamento del senatore Saporito, mentre esprime delle perplessità sulla prima parte.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per motivi di opportunità ritiro il comma 1 dell'emendamento 9.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma 2 dell'emendamento 9.0.1, che, in sede di coordinamento, sarà eventualmente collocato in un separato articolo.

È approvato.

MAZZOLA. Ritiro gli emendamenti 9.0.2 e 9.03.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 9.0.4.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 3, precedentemente accantonato.

MAZZOLA. Signor Presidente, a proposito di questo articolo non mi è chiaro perchè ci si riferisca al danno e non al fatto. Se il fatto determina un danno, è il fatto a cui si deve fare riferimento per l'azione di responsabilità. Secondo me si dovrebbe invece fare riferimento al fatto dannoso.

Propongo perciò che al comma 2 dell'articolo 3 la parola «danno», venga sostituita dalle parole «fatto dannoso».

TOSSI BRUTTI. Però non era questa la dizione che abbiamo usato nella legge n. 142. Qui non è un problema di diritto, è un problema di azione: finchè non c'è l'azione, non c'è neanche il diritto, nel caso della responsabilità del danno erariale. Questo è il vero problema.

MAZZOLA. La mia preoccupazione è di evitare che un Procuratore generale della Corte dei conti dopo trent'anni che si è verificato un fatto possa decidere di intervenire e ritiene di avere cinque anni di tempo per tenere in piedi l'azione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la modifica proposta dal senatore Mazzola al comma 2 dell'articolo 3.

È approvata.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Mi chiedo a questo punto se i commi 3 e 4 dell'articolo 3 siano di contraddizione con quanto è già stato stabilito.

CASSESE, *ministro per la funzione pubblica*. Non sono in contraddizione ma, sulla base del testo appena approvato, bisognerebbe lasciare il

diritto al risarcimento. Essendo prevalsa l'espressione «diritto al risarcimento» bisognerebbe lasciare il riferimento al risarcimento, anche nel comma 2.

PRESIDENTE. Pertanto i commi 3 e 4 dell'articolo 3 rimangono come proposti dal testo originario.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal Governo, con la modifica testè proposta dallo stesso Ministro.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Ne do lettura:

Art. 11.

(Sanatoria ed entrata in vigore)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, nonchè le attività poste in essere e le pronuncie giurisdizionali rese, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, 15 maggio 1993, n. 143, 17 luglio 1993, n. 232, e 14 settembre 1993, n. 359.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA